REGOLAMENTO (CE) N. 1222/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/96 [4], ha istituito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che è necessario integrare la nomenclatura delle restituzioni nella tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) a partire dal 1° gennaio 1997 per poter utilizzare procedure automatizzate di sdoganamento all'esportazione senza intervento manuale;

considerando che tale integrazione presuppone un adattamento del codice delle restituzioni al sistema dei codici addizionali a quattro cifre utilizzati attualmente nella Taric; che occorre adattare in conformità il regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Ogni sottovoce della nomenclatura delle restituzioni comporta un codice numerico di prodotto composto di dodici cifre consecutive:

a) le prime otto cifre corrispondono ai codici numerici assegnati alle sottovoci della nomenclatura combinata;

b) la nona cifra identifica il codice addizionale Taric;

c) la decima, l'undicesima e la dodicesima cifra identificano le sottovoci della nomenclatura delle restituzioni. Se una sottovoce della nomenclatura combinata non è suddivisa ai fini della nomenclatura delle restituzioni, le ultime tre cifre sono "000".»

2) All'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Le ultime quattro cifre di questi codici sono considerate codici addizionali Taric di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.»

Articolo 2

In tutti i regolamenti agricoli in cui si fa riferimento al codice della nomenclatura delle restituzioni a undici cifre, il riferimento deve intendersi fatto al codice a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.